

# REGOLAMENTO

## **Articolo 1. Finalità e titolarità del Marchio**

1. Il Comune di Marino intende tutelare e promuovere i prodotti che la caratterizzano, tra i quali: **vino, pane, ciambella al mosto e ciambellina al vino**, in quanto patrimonio della cultura e della tradizione della città.
2. A tal fine Il Comune di Marino provvede alla registrazione del marchio collettivo figurativo d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.

## **Articolo 2. Denominazione e logo**

Il Marchio è figurativo e consiste nel logotipo rappresentato come da allegato.

## **Articolo 3. Zona di produzione**

1. La zona di produzione dei prodotti considerati nel presente Regolamento, è esclusivamente il territorio del Comune di Marino.

## **Articolo 4. Concessione e Requisiti per l'uso del Marchio**

1. Il Comune concede in uso il Marchio alle imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'uso del Marchio è concesso alle imprese, aventi sede nel Comune di Marino, che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.

## **Articolo 5. Domanda di concessione in uso**

1. Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso al Protocollo del Comune di Marino.
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
  - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
  - b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
  - c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
  - d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento;
  - e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente e di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e del contratto di categoria;
  - f. una o più *schede di prodotto* corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente *i prodotti* per i quali si vuole apporre il Marchio;
  - g. dichiarazione di conformità all'art. 3 del presente Regolamento, in riferimento ai prodotti su cui si vuole apporre il Marchio e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
3. Il Comune di Marino verifica che, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di

cui al comma precedente e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 10 giorni dalla sua presentazione.

4. Completata l'istruttoria Il Comune di Marino comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- b. il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

5. Le imprese concessionarie ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio figurativo di cui all'art.2.

6. *La concessione dura 5 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i Requisiti per l'uso del Marchio.*

#### **Articolo 6. Controlli**

1. Il Comune di Marino effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.

#### **Articolo 7. Sanzioni**

1. Il Comune di Marino può applicare i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a. *diffida*: nel caso di atti di lieve entità, attenuati dalla buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c. *revoca*: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

#### **Articolo 8. Controversie**

1) Il Comune di Marino nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- a. per causa di nullità del Marchio;
- b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

2) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata del Foro di Velletri.